

SOMMARIO

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Aveni diritto al servizio
- ART. 3 - Modalità di accesso al servizio
- ART. 4 - Modalità di erogazione del servizio
- ART. 5 - Accoglimento delle domande
- ART. 6 - Altri utilizzi dello scuolabus
- ART. 7 - Norme di comportamento per gli utenti
- ART. 8 - Obblighi dell'Amministrazione comunale e del personale incaricato del servizio
- ART. 9 - Obblighi dei genitori o degli esercenti la patria potestà
- ART. 9 bis - Mancato rispetto dell'obbligo a riprendere l'utente
- ART. 10 - Sanzioni
- ART. 11 - Risarcimento dei danni
- ART. 12 - Casi di esenzione dal pagamento della tariffa
- ART. 13 - Altre forme di pubblicizzazione del regolamento
- ART. 14 - Norme transitorie



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Via 2 giugno 22
Ufficio segreteria, attività culturali, economato

(☎ 0431382805 - 📠 0431382820 - ✉ segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED USO DELLO SCUOLABUS

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune di Terzo di Aquileia in forma diretta o mediante convenzione con altri soggetti pubblici e privati.

ART. 2 – Aveni diritto al servizio

Compatibilmente con le disponibilità dell'Amministrazione Comunale, possono accedere al servizio di trasporto scolastico gli alunni e gli studenti residenti o domiciliati a Terzo di Aquileia che frequentano:

1. La locale scuola dell'infanzia;
2. La locale scuola elementare a tempo pieno;
3. Le scuole medie inferiori dislocate in comuni confinanti con il Comune di Terzo di Aquileia.

ART. 3 – Modalità di accesso al servizio

1. Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, i genitori o gli esercenti la patria potestà sui soggetti di cui all'art. 2 che s'iscrivano per la prima volta alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare od alla scuola media inferiore e che intendano usufruire del servizio, devono presentare all'Amministrazione Comunale apposita domanda nella quale devono dichiarare:

- a. Il nome, cognome e residenza di chi presenta la domanda;
- b. Il nome, cognome e residenza dell'alunno o dello studente per il quale l'attivazione del servizio è richiesta;
- c. La classe e la scuola in cui il soggetto di cui alla lett. b) è iscritto;
- d. Di essere a conoscenza del presente regolamento ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11;
- e. il nome, cognome, data e luogo di nascita delle massimo quattro persone maggiorenni delegate dai genitori al ritiro dell'utente durante il viaggio di ritorno;
- f. un numero di telefono al quale deve essere sempre reperibile.

2. Nel caso in cui il soggetto di cui alla lett. b) del precedente comma non sia residente nel Comune di Terzo di Aquileia, nella domanda deve essere altresì contenuta la dichiarazione che esso è domiciliato all'interno del territorio comunale, specificando anche la persona, con relativo indirizzo, presso cui è domiciliato.

3. La domanda presentata ai sensi del comma 1 resta valida per tutta la durata del ciclo di studi al quale si riferisce, a meno che il

richiedente non rinunci al servizio presentando apposita dichiarazione. Tale rinuncia ha validità dal mese successivo a quello in cui è stata presentata.

4. La domanda di accesso al servizio può essere presentata anche successivamente alla prima iscrizione.

5. Il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati riportati sulla domanda.

ART. 4 – Modalità di erogazione del servizio

1. Sulla base delle domande pervenute, entro cinque giorni dall'inizio dell'anno scolastico, l'Amministrazione Comunale provvede ad approvare, secondo criteri di economicità, efficienza, tutela degli interessi generali dell'utenza ed attenzione a particolari bisogni, il Piano comunale del trasporto scolastico, stabilendo:

- a. Le scuole verso le quali il servizio è attivato;
- b. Le zone del territorio comunale in relazione alle quali il servizio è attivato;
- c. Il periodo di erogazione del servizio;
- d. Il percorso dello scuolabus;
- e. Il luogo e l'ora delle fermate;
- f. Le tariffe del servizio.

2. Il Piano di cui al comma 1 può essere successivamente modificato quando ciò si rendesse necessario per soddisfare i criteri di cui sopra.

3. Il Piano di cui al comma 2 e le sue eventuali modifiche di cui al comma 2 sono comunicate all'utenza nelle forme che l'Amministrazione comunale riterrà di volta in volta più opportune.

ART. 5 - Accoglimento delle domande

1. Sulla base del Piano di cui all'art. 4, l'Amministrazione comunale provvede ad individuare le domande accoglibili, dando tempestiva comunicazione a coloro che hanno invece presentato quelle che non possono essere accolte.

2. Entro il giorno antecedente a quello di dell'attivazione del servizio, i soggetti le cui domande sono state accolte possono comunque rinunciare al servizio.

3. Nel corso dell'anno scolastico, inoltre, è fatta salva la facoltà di ritirare, con apposita dichiarazione, gli utenti dal servizio. Al fine del pagamento della tariffa stabilita, comunque, il ritiro avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione perverrà all'Amministrazione comunale.

ART. 6 - Altri utilizzi dello scuolabus

1. Nel Piano comunale di cui all'art. 4, comma 1, l'Amministrazione comunale può individuare anche le modalità con le quali lo scuolabus può essere utilizzato al di fuori delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente ai seguenti usi:

- a. Trasporto degli alunni e degli studenti delle scuole di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) per lo svolgimento di attività scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche deliberate dalle competenti autorità scolastiche;
- b. Trasporto dei bambini e dei ragazzi iscritti alle attività del Centro estivo ricreativo organizzato dall'Amministrazione comunale.

ART. 7 - Norme di comportamento per gli utenti

Al fine di assicurare un servizio ordinato ed adeguato alle condizioni di sicurezza, si indicano le seguenti disposizioni:

- a. L'alunno già seduto deve agevolare chi sale a trovare posto a sedere;
- b. È vietato durante il percorso alzarsi in piedi e/o cambiare posto a sedere;
- c. Gli alunni che salgono sullo scuolabus per primi dovranno occupare i sedili in fondo, ciò per consentire a chi sale successivamente una graduale sistemazione senza ostacoli. Vengono fatti salvi i casi in cui, per comprovate necessità, si rende necessaria una sistemazione nei sedili anteriori;
- d. Per ragioni di maggior sicurezza o di comportamento non idoneo degli alunni, il personale comunale in servizio può procedere ad un'assegnazione specifica dei posti;
- e. Le cartelle, gli zaini o altro materiale scolastico o personale deve essere trattenuto dall'alunno sulle proprie ginocchia o depositato sul portaoggetti sito all'interno dello scuolabus;
- f. Durante il trasporto, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento civile, corretto, rispettoso degli altri e del personale comunale incaricato del servizio; in particolare è vietato urlare, fare schiamazzi, agitarsi, tenere un comportamento offensivo, spingersi o percuotersi;
- g. Per ragioni di oggettivo pericolo, all'atto di discesa dello scuolabus, è severamente vietato attraversare la strada prima che lo scuolabus sia ripartito;
- h. È vietato parlare all'autista durante il movimento dello scuolabus;
- i. gli utenti devono esibire, al momento di salire sullo scuolabus, la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale e del personale incaricato del servizio

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio in modo che ad ogni utente sia garantito un posto a sedere.
2. Sarà cura del personale incaricato del servizio vigilare sul rispetto del regolamento, provvedere ai richiami verbali di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), segnalare all'ufficio incaricato le situazioni in cui si renderà necessario procedere ad informare i genitori degli alunni.

ART. 9 - Obblighi dei genitori o degli esercenti la patria potestà

1. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei bambini delle scuole dell'infanzia ed elementare, hanno l'obbligo, in occasione del viaggio di ritorno, di essere presenti, personalmente o a mezzo di persona delegata con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 lettera e), presso la fermata assegnata per ritirare l'utente. I genitori o gli esercenti la patria potestà sui ragazzi frequentanti le scuole medie, valutato il grado di maturità, potranno invece decidere di lasciare che il proprio figlio percorra da solo il percorso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione, esonerando l'Amministrazione Comunale e il suo personale da ogni responsabilità.
2. I genitori degli alunni e studenti che accedono al servizio hanno l'obbligo di versare la retta del servizio stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Ove tale obbligo non fosse rispettato per almeno 2 mesi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, dandone comunicazione con raccomandata a/r inviata ai genitori ed agli esercenti la patria potestà, presso l'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), di escludere l'utente interessato dall'erogazione del servizio fino a quando non risultino saldate le rate pregresse.

ART. 9 bis - Mancato rispetto dell'obbligo di riprendere l'utente

1. Nel caso in cui nessuno dei delegati sia presente alla fermata dello scuolabus durante il viaggio di ritorno, l'autista accompagnerà l'utente fino al magazzino comunale, avvisando nel frattempo il genitore o l'esercente la patria potestà telefonandogli al numero di cui all'art. 3 comma 1 lettera f).
2. Una volta giunto al magazzino comunale, alla fine del giro, l'autista aspetterà con l'utente l'arrivo del genitore o di uno dei suoi delegati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e).
3. Nel caso in cui il fatto di cui al comma 1 si ripeta più di una volta nell'arco dell'anno scolastico, ne verrà fatta segnalazione al Servizio Sociale del Comune che valuterà la situazione familiare dell'utente.

ART. 10 - Sanzioni

Il mancato rispetto da parte degli utenti delle norme previste dall'art. 7 potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari che, a seconda della gravità e/o ripetitività dei comportamenti, potranno consistere in:

- a. Richiamo verbale da parte del personale incaricato del servizio;*
- b. Richiamo formale effettuato con lettera inviata dall'Amministrazione comunale ai genitori o esercenti la patria potestà dell'utente;*
- c. Sospensione temporanea dell'erogazione del servizio, per un periodo compreso tra uno e cinque giorni, comunicata con lettera raccomandata a/r inviata ai genitori od agli esercenti la patria potestà sull'utente presso l'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a).*

ART. 11 - Risarcimento dei danni

I danni provocati allo scuolabus volontariamente o per colpa grave saranno addebitati ai genitori od agli esercenti la patria potestà sui responsabili dell'atto.

ART. 12 – Casi di esenzione dal pagamento della tariffa

Su segnalazione del Servizio sociale comunale, l'Amministrazione comunale può – in casi eccezionali – esentare dal pagamento totale o parziale della tariffa prevista per il servizio, quei nuclei familiari che versino in particolari condizioni di disagio sociale.

ART. 13 – Altre forme di pubblicizzazione del regolamento

- 1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sarà distribuito a tutti gli alunni ed ai Capi d'Istituto delle diverse scuole.*
- 2. Ai Capi d'Istituto sarà inoltre tempestivamente trasmesso il Piano comunale per il trasporto scolastico di cui agli artt. 4 e 6.*

ART. 14 – Norme transitorie

- 1. Coloro che nell'anno scolastico 2000/2001 stanno già usufruendo del servizio, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della domanda di cui all'art. 3, ma devono comunque comunicare tempestivamente i dati di cui l'Amministrazione comunale non sia in possesso, nonché ogni modifica ai dati originari-*
- 2. Per l'anno scolastico 2000/2001, l'Amministrazione comunale adotta il Piano comunale del trasporto scolastico entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

- 1. Approvato con atto consiliare n. 03 dd. 26.02.2001, Co.Re.Co. dd. 26.03.2001 sub 22891/pro*
- 2. Modificato con atto consiliare n. 21 dd. 30.09.2005, esecutivo ai sensi di legge.-*
